

Disposizioni su Passaporti e Documenti di viaggio provvisorio (ETD): guida pratica ad uso degli operatori

Per garantire l'uniformità delle modalità di rilascio del passaporto, le presenti istruzioni, con i necessari adattamenti alla realtà del territorio, sono seguite da tutti gli Uffici emittenti il predetto documento di viaggio. Ogni eventuale variazione procedurale deve essere in ogni caso preventivamente concordata dall'Ufficio all'estero proponente o dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.

Dal 20 maggio 2010 è rilasciato il libretto di passaporto ordinario elettronico a quarantotto pagine, identificato da due caratteri alfabetici e sette caratteri numerici. Il libretto è dotato di un microprocessore recante i dati biometrici e anagrafici del titolare. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori, anche se iscritti sul passaporto dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di altro idoneo titolo di viaggio.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 1185/1967, la validità del passaporto ordinario per i cittadini italiani maggiorenni è di dieci anni; può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà (titolare stesso o esercenti la responsabilità genitoriale, ad esempio quale esito di compromesso al fine di ottenere l'assenso dell'altro genitore di prole minore). La validità del passaporto per i minori di età inferiore a tre anni, è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, è di cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1185/1967, l'autorità competente a provvedere sulle domande è di norma quella preposta all'Ufficio o alla Rappresentanza all'estero (Questure, Commissariati, Uffici consolari) nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

In casi particolari, risultanti dalle motivazioni espresse in forma libera in sede di istanza di passaporto, l'autorità competente per domicilio o per dimora può rilasciare il passaporto previa acquisizione della delega dell'Ufficio competente per residenza.

Per i genitori con prole minore non sarà più obbligatorio presentare l'assenso dell'altro genitore, ma sarà sufficiente che l'interessato autocertifichi di non essere sottoposto a inibitoria al rilascio del passaporto.

Il Documento di viaggio provvisorio (ETD) può essere rilasciato nelle ipotesi previste dall'art. 23 del Decreto legislativo n. 71/2011. L'ETD è redatto in base ad un modello uniforme approvato da tutti i Paesi dell'Unione Europea, tradotto nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea, su carta di sicurezza con filigrana legalmente protetta dal produttore ufficiale del documento, ed è identificato per l'Italia con un numero di serie progressivo composto dalle lettere ITA seguite da 5 cifre.

